

ENPACL

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Versione contenente le modificazioni e le integrazioni apportate dall'Assemblea dei Delegati dell'ENPACL nella riunione del 24 novembre 2022. Approvata dai Ministeri vigilanti con nota direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, protocollo 36/0001085/CONS-L-116 del 31 gennaio 2023, di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 18 febbraio 2023. Entrato in vigore il 1° febbraio 2023.

Articolo 1

Organi eligendi

Il presente Regolamento disciplina l'elezione:

- a) dei componenti dell'Assemblea dei Delegati;
 - b) dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) dei componenti effettivo e supplente del Collegio dei Sindaci in rappresentanza della categoria dei Consulenti del Lavoro;
- dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro, ENPACL, di seguito "Ente".

Articolo 2

Aventi diritto al voto

Sono elettori dei Delegati i Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione di indizione delle elezioni, purché ancora iscritti alla data di svolgimento delle elezioni stesse.

Articolo 3

Eleggibilità

Sono eleggibili all'Assemblea dei Delegati i Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente che, alla data delle elezioni, abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre anni e che, alla data della delibera di indizione delle elezioni, siano nelle condizioni di eleggibilità di cui all'articolo 15 dello Statuto dell'Ente.

I componenti dell'Assemblea dei Delegati sono rieleggibili.

Articolo 4

Determinazione e comunicazione della data delle elezioni

Entro il giorno trenta del mese di giugno precedente la scadenza quadriennale dell'Assemblea dei Delegati, il Presidente dell'Ente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fissa la data delle elezioni per il rinnovo della Assemblea stessa.

Le elezioni dovranno tenersi entro il mese di dicembre dell'anno precedente la scadenza dell'Assemblea dei Delegati.

Articolo 5

Adempimenti dei Consigli Provinciali dell'Ordine. Insediamento dei Seggi

Entro quindici giorni successivi alla data della delibera di indizione delle elezioni, di cui al precedente articolo 4, il Presidente dell'Ente ne dà comunicazione ai Presidenti dei Consigli Provinciali dell'Ordine ed al Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro lo stesso termine sono trasmessi a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai Presidenti dei Consigli Provinciali dell'Ordine gli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili.

Entro sessanta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo i Presidenti dei Consigli Provinciali dell'Ordine adempiono alle seguenti incombenze:

- a) verificano gli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili ricevuti, comunicando all'Ente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le variazioni e/o le integrazioni rilevate;
- b) convocano il Consiglio Provinciale dell'Ordine per la nomina del Seggio elettorale costituito da un Presidente e da scrutatori in numero non inferiore a due e non superiore a quattro, scelti tra gli aventi diritto al voto. Per ogni membro effettivo del Seggio elettorale, il Consiglio Provinciale dell'Ordine nomina un membro supplente.

Almeno sessanta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni, il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine:

- a) insedia il Seggio elettorale che dovrà immediatamente stabilire il luogo e gli orari di apertura del Seggio stesso e ne dovrà dare comunicazione al Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine.
- b) consegna al Presidente del Seggio il seguente materiale:
 - 1) due elenchi degli aventi diritto al voto;
 - 2) due elenchi degli eleggibili;
 - 3) tutto il materiale necessario a garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Entro dieci giorni dall'insediamento, il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine invia a ciascun avente diritto al voto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avviso di convocazione con l'indicazione della data, del luogo e dell'orario in cui si terranno le elezioni, del numero dei Delegati da eleggere, la comunicazione che il presente Regolamento potrà essere consultato presso la sede del Consiglio Provinciale dell'Ordine, nonché il luogo e gli orari di apertura del Seggio per la presentazione delle liste.

Articolo 6

Modalità di esposizione dei dati negli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili

Gli elenchi di cui al precedente articolo 5, approntati a cura dell'Ente, debbono recare i seguenti campi:

1) Elenco degli aventi diritto al voto:

- a. Numero d'ordine;
- b. Numero d'iscrizione all'Albo;
- c. Cognome e nome;
- d. Luogo e data di nascita;
- e. Data di iscrizione all'ENPACL;
- f. Estremi del documento di identificazione;
- g. Annotazione dell'espressione di voto;
- h. Annotazioni varie.

2) Elenco degli eleggibili:

- a. Numero d'ordine;
- b. Numero d'iscrizione all'Albo;
- c. Cognome e nome;
- d. Luogo e data di nascita;
- e. Data di iscrizione all'ENPACL;
- f. Annotazioni varie.

L'Ente, ricevute le eventuali variazioni di dati dai Presidenti dei Consigli Provinciali dell'Ordine, espletate le operazioni di controllo, aggiornerà gli elenchi apponendo in calce a ciascun elenco degli aventi diritto al voto la seguente dichiarazione: "Espletati gli opportuni controlli con gli atti

dell'ENPACL, si ratificano il numero e i dati degli aventi diritto al voto elencati nonché il numero di Delegato/i da eleggere" e in calce a ciascun elenco degli eleggibili: "Espletati gli opportuni controlli con gli atti dell'ENPACL, si ratificano il numero e i dati degli eleggibili elencati".

Dette dichiarazioni di ratifica dovranno essere sottoscritte dal Presidente e dal Direttore Generale dell'Ente.

Gli elenchi, così ratificati, saranno trasmessi, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai rispettivi Consigli Provinciali dell'Ordine entro venti giorni dalla data di ricezione delle modifiche.

In caso gli elenchi siano stati trasmessi a mezzo posta elettronica certificata (PEC), sarà cura del Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine provvedere alla loro stampa in duplice copia.

Articolo 7

Modalità di presentazione delle liste

Le elezioni si svolgono col sistema delle liste concorrenti con voto segreto, nel rispetto della pari opportunità tra uomini e donne, nella data fissata dal Presidente dell'Ente, a norma del precedente art. 4, e nel luogo designato da ciascun Consiglio Provinciale dell'Ordine.

In caso di presentazione di una o più liste, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati superiore a quello dei Delegati da eleggere e un livello minimo di presenza di genere pari al trenta per cento dei candidati, arrotondato all'unità superiore.

La lista comprendente un numero di candidati pari o inferiore ai Delegati da eleggere ovvero difforme dal requisito di parità di genere, non è valida.

La lista deve essere presentata al Seggio elettorale fino a quindici giorni prima della data delle elezioni, negli orari e nei giorni fissati dallo stesso, fermo restando che nell'ultimo giorno utile il Seggio deve rimanere aperto fino alle ore 18:00. Ciascuna lista deve recare la firma dei candidati per accettazione e la firma di almeno dieci elettori presentatori, ridotti a cinque per le Province con un numero di iscritti pari o inferiore a cento.

I candidati non possono essere compresi in più liste e gli elettori presentatori possono presentare una sola lista. Le firme di accettazione dei candidati e quelle degli elettori presentatori debbono essere autenticate da un notaio o dal Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine.

Nei soli Consigli Provinciali dell'Ordine presso i quali, alla data di indizione delle elezioni di cui all'articolo 4, risultano iscritti all'Ente fino a cento Consulenti del Lavoro, in caso di mancata

presentazione di liste, sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ente in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 compresi nell'apposito elenco approntato a cura dell'Ente.

I componenti del Seggio elettorale, sia effettivi che supplenti, non possono far parte dell'elettorato passivo alla carica di Delegato.

Articolo 8 **Stampa delle schede elettorali**

Il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine, su indicazione del Seggio elettorale, provvede alla stampa delle schede di votazione, contenenti le liste dei candidati, in ordine di presentazione. In caso di mancata presentazione di liste, la scheda deve contenere righe in bianco pari al numero dei voti da esprimere. Dette schede debbono essere consegnate al Presidente del Seggio entro il giorno precedente la data di svolgimento delle elezioni.

Articolo 9 **Elezioni e voto**

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 10 **Operazioni preliminari al voto**

Le operazioni di voto si svolgono, nel giorno e nel luogo fissati, ininterrottamente dalle ore 10:00 alle ore 17.00.

Due ore prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente del Seggio elettorale si assicura che nella sala destinata alle votazioni si trovino:

- a) un divisorio o transenna che consenta di votare in luogo non accessibile agli altri elettori in attesa di esprimere il voto;
- b) una o più cabine che consentano di votare in assoluta segretezza;
- c) elenchi, timbri e tutto ciò che serve per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- d) un contenitore per le schede autenticate;
- e) un'urna, recante una fessura per l'introduzione delle schede votate che viene sigillata dai componenti del Seggio;

- f) il materiale occorrente per la formazione, dopo lo scrutinio, dei plichi delle schede da sigillare.

Il Presidente provvede a preparare un numero di schede pari a quelle degli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto, che devono essere timbrate e firmate da almeno un componente del Seggio.

Articolo 11 **Documenti da rendere pubblici**

Nella sala delle votazioni deve essere esposto un elenco degli aventi diritto al voto, un elenco degli eleggibili, il fac-simile della scheda di votazione ed almeno una copia del presente Regolamento.

Articolo 12 **Modalità di espressione del voto**

Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero di candidati non superiore a quello dei Delegati da eleggere, barrando la casella corrispondente ai nominativi prescelti. In assenza di liste, scrivendo il nominativo sulla scheda. In caso di omonimia, deve essere indicato anche il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili.

Articolo 13 **Formalità relative al voto**

L'elettore viene ammesso a votare, previa la sua identificazione. Riceve la scheda ed una matita copiativa dal Presidente del Seggio elettorale. Provvede immediatamente ad esprimere il suo voto nella cabina a ciò destinata; quindi, chiude la scheda prima di uscire dalla cabina e la riconsegna al Presidente del Seggio che la introduce nell'urna in sua presenza.

L'elettore, che prima dell'inserimento della propria scheda nell'urna ne chiede, per qualsiasi motivo, la sostituzione, è tenuto a restituire la scheda stessa chiusa al Presidente del Seggio, il quale appone sulla stessa il timbro del Seggio e provvede ad inserirla in una apposita busta gommata che viene immediatamente sigillata mediante timbro e firma del Presidente.

Il Seggio provvede quindi a timbrare e firmare una nuova scheda che viene consegnata all'elettore. L'operazione di sostituzione viene trascritta nel verbale delle operazioni elettorali.

Articolo 14
Formalità di registrazione dei votanti

Di ogni singola operazione di voto deve essere presa nota da uno degli scrutatori mediante apposizione della propria firma accanto al nome del votante, nell'apposito spazio nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Articolo 15
Termine delle operazioni elettorali

Se all'ora fissata per la chiusura delle operazioni elettorali sono ancora presenti in sala elettori che non hanno votato, il Presidente li ammette a votare.

Qualora la totalità degli elettori abbia espresso il voto prima dell'ora stabilita per la chiusura del Seggio, il Presidente può dichiarare immediatamente chiusa la votazione ed iniziare le operazioni di scrutinio.

Durante le operazioni di voto, i componenti del Seggio elettorale possono momentaneamente assentarsi, purché alle operazioni elettorali siano sempre presenti almeno due componenti.

Articolo 16
Inizio delle operazioni di scrutinio

Ultimate le operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio unitamente agli scrutatori.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Articolo 17
Modalità per l'espletamento delle operazioni di scrutinio

Per le operazioni di scrutinio, il Presidente apre l'urna contenente le schede votate e dà inizio allo spoglio di esse.

A tal fine, uno scrutatore estrae dall'urna ciascuna scheda, la apre e la consegna al Presidente.

Questi legge ad alta voce i nomi dei votati mentre gli altri scrutatori prendono nota separatamente dei voti espressi, registrandoli in apposite tabelle, a fianco del nome di ciascun votato.

Le schede così scrutinate vengono raccolte a parte, avendo cura di separare quelle valide da quelle ritenute nulle, da quelle bianche e da quelle contestate.

Articolo 18

Contestazioni e relative decisioni

Il Presidente del Seggio, sentito il parere degli scrutatori, decide in via provvisoria e senza interrompere le operazioni elettorali su tutte le questioni inerenti alle operazioni stesse e sulla nullità dei voti.

Le contestazioni degli scrutatori e le decisioni adottate dal Presidente debbono essere riportate a verbale.

Articolo 19

Stesura del verbale ed operazioni conclusive

Ultimato lo scrutinio, il Presidente del Seggio chiude il verbale delle operazioni, che viene redatto in due copie su modello predisposto dall'Ente.

Entrambe le copie del verbale vengono sottoscritte in ciascun foglio da tutti i componenti del Seggio elettorale ed inviate all'Ente, a cura del Presidente del Seggio, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro il primo giorno lavorativo successivo al termine dello scrutinio, anticipandone copia a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Contemporaneamente, in separato plico sigillato, sempre a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, il Presidente del Seggio trasmette all'Ente le schede votate, le schede contestate, le schede nulle, le schede bianche e quelle vidimate e non utilizzate nonché le schede sostituite.

Il Presidente del Seggio, infine, consegna al Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine tutto l'altro materiale ricevuto.

Articolo 20

Proclamazione e convocazione eletti

Entro il giorno venti del mese successivo alle elezioni, il Presidente dell'Ente, assistito dal Collegio dei Sindaci, nell'ambito di ciascuna provincia, proclama eletti:

- a) in assenza di liste, il candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di surroga, subentrerà nella carica il primo dei non eletti;
- b) in presenza di una sola lista, i candidati che all'interno della lista hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di surroga, subentrerà nella carica il primo dei non eletti della lista;

c) in presenza di due o più liste, i candidati che, nell'ambito di ciascuna provincia, hanno ricevuto il maggior numero di preferenze, a prescindere dalla lista di appartenenza. In caso di surroga, subentrerà nella carica il primo dei non eletti nella provincia di appartenenza, a prescindere dalla lista di appartenenza;

redigendo apposito provvedimento.

In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo professionale e, in caso di pari anzianità di iscrizione all'Albo, il più anziano di età.

La proclamazione sarà tempestivamente comunicata, entro i successivi cinque giorni, a ciascun eletto mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro lo stesso termine i risultati delle elezioni sono comunicati dal Presidente dell'Ente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Consiglio Nazionale dell'Ordine e ai Consigli Provinciali dell'Ordine, nonché pubblicati sul sito web dell'Ente. Sarà, altresì, pubblicato nell'area riservata dei Delegati, all'interno dello stesso sito, l'elenco degli eletti completo dei loro indirizzi e, possibilmente, dei loro contatti.

Articolo 21

Sostituzione dei componenti dell'Assemblea

Alla sostituzione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati che siano venuti a mancare per decesso, dimissioni, opzione o altre cause, si provvede con la nomina del primo dei non eletti, come disciplinato al precedente art. 20, lettere a), b) e c).

Articolo 22

Prima convocazione dell'Assemblea ed insediamento delle cariche

Entro venti giorni dalla data della proclamazione degli eletti, il Presidente dell'Ente convoca l'Assemblea dei Delegati per il proprio insediamento. La stessa in tale seduta nominerà tra i Delegati stessi un Comitato elettorale composto di tre membri ed un segretario senza diritto di voto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Nomina, altresì, tre componenti supplenti ed un segretario supplente. Il Comitato provvede ad eleggere, tra i propri componenti, il Presidente.

I componenti del Comitato elettorale, sia effettivi che supplenti, non possono far parte dell'elettorato passivo alla carica di Consigliere e di Sindaco.

Articolo 23

Elettorato passivo alla carica di Consigliere

Sono eleggibili alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione i Consulenti del Lavoro che, alla data di elezione del Consiglio medesimo, sono iscritti all'ENPACL da almeno sei anni e che siano nelle condizioni di eleggibilità di cui all'articolo 15 dello Statuto dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica quattro anni e scadono al termine dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato. I Consiglieri di Amministrazione ed il Presidente non possono svolgere più di tre mandati.

La carica di Consigliere di Amministrazione o di Sindaco è incompatibile con la carica di Delegato. Pertanto, i componenti dell'Assemblea dei Delegati eventualmente eletti ad una delle suddette cariche, se la accettano, cessano di far parte dell'Assemblea stessa e vengono sostituiti con le modalità di cui all'articolo 21 del presente Regolamento.

Articolo 24

Modalità di presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

Entro trenta giorni dalla data della nomina del Comitato elettorale possono essere presentate liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione. Le liste, comprendenti un numero di candidati non inferiore a cinque, non superiore a sette e un livello minimo di presenza di genere pari al quaranta per cento dei candidati, arrotondato all'unità superiore, devono essere presentate da almeno venti Delegati. Il Delegato non può presentare più di una lista. Ciascun candidato non può essere presentatore di liste né far parte di più liste.

Le liste dovranno essere presentate al Comitato elettorale con le firme di accettazione e presentazione autenticate da un notaio oppure da un Presidente dei Consigli Provinciali dell'Ordine ovvero dal Presidente dell'Ente.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, il Comitato elettorale accerta la loro validità e riferisce al Presidente per la successiva convocazione dell'Assemblea dei Delegati; provvede, inoltre, a rendere pubbliche le liste dei candidati disponendone la pubblicazione sul sito dell'Ente.

Nell'eventualità di mancata presentazione regolare di più liste, il Comitato elettorale riferirà al Presidente dell'Ente affinché provveda alla riapertura dei termini per ulteriori 20 giorni. Rimasto infruttuoso il secondo tentativo dovrà essere convocata l'Assemblea dei Delegati per gli opportuni provvedimenti.

Articolo 25

Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Delegati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione o per i provvedimenti statutari del caso per il giorno successivo a quello fissato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato.

Nel caso in cui si debba procedere, ai sensi del successivo articolo 32, all'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione prima del termine naturale del mandato, l'Assemblea dei Delegati deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

Articolo 26

Modalità di espletamento delle elezioni

L'Assemblea dei Delegati, convocata per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, è presieduta dal Delegato più anziano per iscrizione all'Ente. Il Direttore Generale funge da segretario verbalizzante.

Articolo 27

Operazioni preliminari al voto

Il Comitato elettorale, nei giorni precedenti la data delle elezioni, procede allo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) provvede alla stampa delle schede di votazione contenenti l'elenco dei candidati in ordine alfabetico per ogni lista; le schede sono stampate su carta di colore bianco per l'elezione alla carica di Consigliere di Amministrazione, sulla base delle liste presentate;
- b) decide sui ricorsi ad esso presentati.

I ricorsi avverso le operazioni elettorali possono essere presentati al Comitato elettorale fino alle ore 12 del giorno antecedente la sua trasformazione in Seggio elettorale di cui al successivo articolo 28.

Articolo 28

Composizione del Seggio elettorale

Il giorno precedente quello fissato per l'elezione il Comitato elettorale, espletate tutte le formalità e gli adempimenti di cui al precedente articolo 27, si trasforma in Seggio elettorale ed il Presidente del Comitato assume la funzione di Presidente del Seggio ed i due membri le funzioni di scrutatori.

Le funzioni di segretario vengono svolte dal segretario del Comitato elettorale.

Il Presidente del Seggio elettorale cura che nella sala destinata alle votazioni si trovino:

- un divisorio o transenna che consenta di votare in luogo appartato e non accessibile agli altri elettori in attesa;
- una o due cabine o paraventi che consentano di votare in assoluta segretezza;
- registri, ruoli, elenchi, timbro e quanto altro serva per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- un contenitore per le schede autenticate;
- un'urna vuota, chiusa e sigillata dal Seggio, avente una fessura per l'introduzione delle schede votate.

Due ore prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente del Seggio provvede a preparare un numero di schede pari a quello complessivo dei Delegati elettori. Tali schede devono essere firmate da un componente del Seggio sì da renderle insostituibili. Le schede devono essere quindi timbrate e custodite nell'apposita urna.

Articolo 29

Procedimento elettorale

Il Seggio elettorale riceve dall'Ente due copie, di cui una da esporre nel locale delle votazioni, del seguente materiale:

- elenco degli eleggibili alla carica di Consigliere di Amministrazione.

Il Seggio elettorale annota sulla copia a sua disposizione dell'elenco dei Delegati, l'espressione del voto.

L'elezione alla carica di Consigliere di Amministrazione si svolge con voto segreto. Si esprime un voto di preferenza limitato a non più di cinque candidati, da scegliere nella stessa lista, pena la nullità delle preferenze espresse.

Il Seggio resta aperto ininterrottamente dalle ore 10:00 alle ore 16:00 del giorno fissato.

Per tutto quanto non regolato nel presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme previste per l'elezione dei Delegati.

Articolo 30 **Elezioni del Sindaco effettivo e del Sindaco supplente**

Sono eleggibili alla carica di Sindaco tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente nonché all'Albo dei Revisori legali.

Oltre ad un Sindaco effettivo è eletto un Sindaco supplente.

I Sindaci eletti, effettivo e supplente, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta.

Possono essere eletti Sindaci anche i componenti dell'Assemblea dei Delegati.

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle liste e le successive fasi elettorali valgono le norme di cui agli articoli precedenti relative all'elezione del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Articolo 31 **Proclamazione alla carica di Consigliere di Amministrazione**

La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione è fatta dal Presidente del Seggio elettorale, di cui al precedente articolo 28, non appena ultimate le operazioni di spoglio, dandone atto a verbale, con l'indicazione dei cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista più votata e dei due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che ha riportato il secondo posto, salvo quanto previsto dal presente Regolamento in caso di parità di voti.

Il verbale delle relative operazioni elettorali, compilato in due copie su modello predisposto dall'Ente, viene redatto e sottoscritto in ciascuna pagina dai componenti del Seggio elettorale medesimo e consegnato immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

Le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, quelle sostituite e quelle non utilizzate, sigillate in separati plichi, vengono contemporaneamente consegnate al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

La proclamazione viene comunicata agli interessati dall'Ente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal ricevimento dei verbali da parte del Seggio. L'accettazione della carica, da parte degli eletti, può avvenire mediante

sottoscrizione in calce alla comunicazione di proclamazione o deve essere inviata all'ENPACL, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di sette giorni dalla data di ricezione dell'avviso di proclamazione.

Articolo 32 **Sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

I componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti, sono sostituiti dai candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nell'ambito delle rispettive liste.

Qualora il numero dei componenti in carica si riduca a meno di quattro, si procede entro trenta giorni a nuova elezione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e scade al termine dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato.

Articolo 33 **Proclamazione alla carica di Sindaco elettivo**

La proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco effettivo e Sindaco supplente è eseguita dal Presidente del Seggio elettorale, non appena ultimate le operazioni di spoglio, dandone atto a verbale, con l'indicazione del candidato che ha ottenuto la carica di Sindaco effettivo e di quello che ha ottenuto la carica di Sindaco supplente avendo riportato il maggior numero di preferenze nelle rispettive elezioni.

I verbali delle operazioni elettorali, compilati in due copie su modelli predisposti dall'Ente, vengono redatti e sottoscritti in ciascuna pagina dai componenti del Seggio elettorale e consegnati immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, quelle sostituite e quelle non utilizzate, sigillate in separati plichi, vengono contemporaneamente consegnate al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La proclamazione viene comunicata agli interessati dall'Ente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal ricevimento dei verbali da parte del Seggio.

L'accettazione della carica, da parte degli eletti, può avvenire mediante sottoscrizione in calce alla comunicazione di proclamazione o deve essere inviata all'ENPACL, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di sette giorni dalla data di ricezione dell'avviso di proclamazione.

Articolo 34

Trasmissione di copia dei verbali e convocazione del Consiglio di Amministrazione

Ricevuti i verbali di cui agli articoli precedenti, nonché le lettere di accettazione da parte degli eletti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente provvede a trasmettere, entro due giorni, copia dei predetti verbali al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché sia provveduto alle designazioni di cui all'articolo 19 dello Statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, entro il predetto termine, provvede altresì a convocare i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci per l'insediamento e le elezioni delle cariche interne, a norma dell'articolo 17 dello Statuto, da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione.

Articolo 35

Oneri e spese

Tutte le spese necessarie all'applicazione del presente Regolamento sono a carico dell'Ente che stabilirà le modalità di rimborso ai Consigli Provinciali dell'Ordine.

Articolo 36

Ricorso sulla validità delle elezioni

Entro trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti a componenti degli Organi dell'Ente, ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali, relativamente all'elezione dell'Assemblea dei Delegati, al Consiglio di Amministrazione; relativamente al Consiglio di Amministrazione, ad un apposito Collegio giudicante composto dal Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, dal Presidente del Collegio dei Sindaci dell'Ente e dal Direttore Generale dell'Ente.

Sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio giudicante decidono in via definitiva nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.